

A proposito di CO.CO.CO

A cura di IP-Ciro Marino

Cari Colleghi liberi professionisti, chi di voi ha visitato il sito della cassa di previdenza ENPAPI nell'area approfondimenti, avrà certamente notato un articolo sulla legge Biagi: novità sulle Co.Co.Co.... Ebbene a pagina due (La tutela previdenziale del collaboratore) si legge che il rapporto di Co.Co.Co. è una delle possibili modalità di svolgimento della professione infermieristica.

Il Collegio di Como ha interpellato il Consulente del Lavoro rag. Sergio Bazzanella il quale ha inviato a sua volta una lettera molto circostanziata alla cassa di previdenza la quale esprime stupore per quanto loro affermato.

Pubblichiamo la lettera del rag. S. Bazzanella, in attesa di risposte certe da parte di ENPAPI, che sostiene che per una professione protetta quale la nostra, la modalità di svolgimento di lavoro in forma coordinata e continuativa è assolutamente vietata dall'ordinamento fiscale.

Cantù, 21.07.2005

Spett
ENPAPI
www.previdenzaipasvi.it
info@previdenzaipasvi.it
e p.c.
Collegio IPASVI - Como

oggetto: Vs/ articolo su "approfondimenti" - La Legge Biagi ultime novità

Nella giornata di ieri ero al Collegio IPASVI di Como (per inciso sono il Consulente del Collegio). Un iscritto, si è presentato dal sottoscritto, adducendo il fatto che era corretto avere dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'arte infermieristica, giusto l'Articolo da Voi pubblicato nella sezione di cui all'oggetto.

Sono rimasto allibito, nel leggere il contenuto della Vs/ interpretazione!

Non esiste, non è ammissibile e non è corretto quanto da Voi indicato: NON È VERO CHE LE CO.CO.CO. SONO AMMISSIBILI PER LEGGE NELL'ARTE INFERMIERISTICA PROFESSIONALE e mi stupiscono le affermazioni da voi indicate!

Molto presumibilmente, quanto da Voi scritto è riferito esclusivamente al contributo dovuto alla Cassa per i Co.Coo.Co delle Cooperative, ma la Legge fiscale italiana VIETA in modo categorico le Co.Co.Co. nell'arte, mestiere e professione del soggetto che le svolge. Quanto sopra non è derivato dalla Legge Biagi (D.Lgs 276/2003 art. 61 commi da 1 a 3) bensì dal T.U. delle Imposte sui Redditi n° 917 del 22.12.1986 con successive modificazioni ed integrazioni che all'Art. 50 (attuale) comma c-bis recita testualmente "Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente... nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolta senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici e le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'Art. 46 (49) comma 1 concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte e professione di cui all'Art. 49 (53) comma 1 concernente redditi di lavoro autonomo esercitate dal contribuente"

L'Infermiere Professionale iscritto al relativo Collegio possiede un'arte, mestiere e professione certificata dalla Legge (iscrizione ad Ente di Diritto Pubblico) e pertanto NON PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA nella propria arte, mestiere o professione con chiunque, sia esso una Cooperativa o un'azienda pubblica oppure privata

La Legge Biagi (D.Lgs 276/2003) ha esclusivamente introdotto il c.d. "Lavoro a Progetto" senza nulla cambiare relativamente alle Co.Coo.Co. che sono ancora ammesse nei confronti dei soggetti titolari di pensione di vecchiaia o degli Amministratori di Società, Revisori, Sindaci, Enti ecc. (semprechè non rientrino nell'arte mestiere o professione del soggetto che la esercita).

Chiaro come il sole che un lavoro a progetto nell'Arte Infermieristica Professionale non è affidabile ad un soggetto iscritto all'Albo relativo ma è altrettanto chiaro che le Co.Co.Co. nella propria professione sono VIETATE, qualunque essa sia la professione (Infermiere Professionale od altro).

Tutto quanto premesso, se è vera la realtà che alcuni iscritti ai Collegi IPASVI svolgono prestazioni in qualità

di Co.Co.Co. la Legge non le ammette ora, ma non le ha mai ammesse (risaliamo all'anno 1959 Legge c.d. "Vigorelli"), quando le stesse si configuravano come attività professionale del soggetto (all'epoca soggette all'I.G.E) oppure rientranti nell'attività specifica dell'Impresa comunque fosse denominata (cooperativa, Ente, azienda od altro) e quindi soggette all'INPS (od altro Ente) configurandosi un rapporto di lavoro subordinato occulto.

Pertanto, se è vero che la contribuzione dovuta alla Cassa è comunque dovuta anche da soggetti titolari di un rapporto di lavoro errato nella forma e nella sostanza, è scorretto l'articolo da Voi pubblicato, in quanto, l'obbligo previdenziale non ha nulla a che vedere con quanto la Legislazione fiscale in materia prevede.

Quindi, il soggetto che svolge prestazioni in qualità di Co.Co.Co. o è Lavoratore dipendente in base all'Art. 2094 c.c. (o socio lavoratore di cooperativa) oppure è Lavoratore Autonomo (art.2082 c.c.); non esiste l'ibrido né la via di mezzo.

Attendo di leggere sul Vs/sito la debita rettifica o la nuova interpretazione in merito, evitando interpretazioni fuorvianti a quanto la Legislazione attuale prevede.

Rag. Sergio Bazzanella
Consulente del lavoro Collegio IPASVI Como



NOTIZIE IN PILLOLE

CENSIS: presentati i risultati di un'indagine sull'universo di Internet che si occupa di temi sanitari

Il boom dei siti dedicati a temi sanitari è sotto gli occhi di tutti. Ma quanto sono affidabili, accessibili, accurati e sicuri? L'indagine Censis "Il web come consulente sanitario globale" tenta di rispondere in modo dettagliato a questi interrogativi.

Secondo i ricercatori la qualità dei siti in generale è buona ma i rischi non mancano soprattutto sul piano dei contenuti spesso troppo superficiali, tanto che solo il 7,4% dei siti può fregiarsi del "bollino qualità". Ammontano a quasi 200 indirizzi internet, i siti analizzati su 4 caratteristiche: affidabilità, superficialità, usabilità e varietà dei contenuti.

PARAMETRO ANALIZZATO (indice da 0 a 20)	VALORE MEDIO
AFFIDABILITÀ	11,1
SUPERFICIALITÀ	5,3
USABILITÀ	10,0
VARIETÀ DEI CONTENUTI	8,5

(fonte: Sole24Ore Sanità n. 27-2005)

DOMANDA D'INDENNIZZO PER DANNO IRREVERSIBILE

Informiamo che ai sensi e per gli effetti della Legge 25 febbraio 1992 n. 210 come modificata con Legge 25 luglio 1997 n. 238, è possibile inoltrare domanda entro il 25 novembre 2005 all'ASL di competenza per DANNO IRREVERSIBILE CONTRATTO A SEGUITO DI CONTATTO CON SANGUE E SUOI DERIVATI PROVENIENTI DA SOGGETTI AFFETTI DA HIV O EPATITE VIRALE.

Gli interessati possono richiedere la modulistica presso la Segreteria del Collegio.

COORDINAMENTO CAPOSALA

Il Coordinamento dei Caposala richiede nominativi di Caposala interessati ad impegnarsi nella prossima costituzione del Coordinamento Caposala provinciale di Como/Lecco.

Gli interessati possono inviare la propria adesione al seguente indirizzo mail: lorena.salvini@tiscalinet.it